



**COMUNE
DI
PADENGHE SUL GARDA (BS)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO**

- **D.LGS. 26 marzo 2010 n. 59**
- **L.R. 2 febbraio 2010 n. 6**
- **D.G.R. 03.12.2008 n. VIII/8570**
- **DGR 25 novembre 2009 n. VIII/10615**
- **DGR 13 gennaio 2010 n. VIII/11003**
- **e successive modificazioni e/o integrazioni**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 8 DEL 22/03/2011

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato in attuazione di quanto previsto da:

- D. LGS. 26 marzo 2010 n. 59 ;
- L.R. 2 febbraio 2010 n. 6;
- D.G.R. 03 dicembre 2008 n. VIII/8570 ;
- DGR 25 novembre 2009 n. VIII/10615;
- DGR 13 gennaio 2010 n. VIII/11003 ;

e successive modificazioni.

TITOLO I: NORME GENERALI

ART. 1: DEFINIZIONI (L.R. 6/2010 art.16)

Ai fini del presente regolamento e così come previsto dalla normativa vigente si intendono per:

- a) commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità , attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, **composta da almeno tre posteggi**, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) **presenze** in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g) **presenze effettive** in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione.

ART. 2: REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ (L.R. 6/2010 art. 20)

- 1) **Non possono esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione**, coloro che:

- a) abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - b) abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II, VII, capo II, e VIII, del libro II, del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - c) abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 441, 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - d) siano stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o sottoposti a misure di sicurezza.
- 2) L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base della normativa vigente.
 - 3) Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) il divieto di esercitare l'attività permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
 - 4) L'esercizio dell'attività di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
 - d) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno o più gruppi merceologici individuati all'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio).

- 5) L'autorizzazione all'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti per l'una e per l'altra attività . L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
- 6) Per i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). Per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di programmazione regionale.
- 7) Nel caso di società il possesso dei requisiti di cui al comma 4 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all'attività commerciale.

ART. 3: MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ (L.R. 6/2010 art. 20 e 21)

- 1) Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.
- 2) L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
- 3) Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui alla L.R. 6/2010 articolo 27, comma 5.
- 4) L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
- 5) L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative non può essere rilasciata più di una nuova autorizzazione, fermo restando il diritto di subentrare anche a più rami d'azienda.
- 6) Le autorizzazioni su posteggi o in forma itinerante sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, alla tipologia merceologica ed ai requisiti di cui all'articolo 2.
- 7) L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività . L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

- 8) L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
- 9) L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'art. 21 commi 4 e 9 della L.R. 6/2010 è verificato annualmente dal comune di residenza dell'operatore o da uno dei Comuni sede di posteggio mediante apposita attestazione allegata alla carta d'esercizio. Al fine di supportare i Comuni in tali controlli, la predetta verifica può essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalità adottate dai Comuni, anche dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. L'attestazione non può essere compilata direttamente dall'operatore.
- 10) La verifica relativa all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 21 commi 4 e 9 della L.R. 6/2010 è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall'operatore.
- 11) Il Comune o le Associazioni verificano che l'operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti, compilano e firmano l'attestazione. In particolare, l'assolvimento degli obblighi:
 - amministrativi, deve risultare dall'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;
 - fiscali, deve risultare dalla dichiarazione dei redditi d'impresa;
 - previdenziali e assistenziali, deve risultare dall'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta);
- 12) L'attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta entro il 31 ottobre di ogni anno.
- 13) L'attestazione è una presa d'atto della situazione in cui si trova l'ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento.
- 14) La presa d'atto di cui all'art. 21 commi 4 e 9 della L.R. 6/2010 è assolta mediante la compilazione annuale dell'attestazione, che deve essere esibita insieme all'autorizzazione ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
- 15) Le autorizzazioni su posteggi o in forma itinerante devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza o degli incaricati del Comune.
- 16) Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

ART. 4: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARTA DI ESERCIZIO (DGR 10615/2009)

- 1) La carta di esercizio di cui all'art. 21 comma 10 della L.R. 6/2010 ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
- 2) La carta di esercizio può essere compilata direttamente dall'operatore ovvero, a titolo gratuito, anche dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
- 3) La carta d'esercizio deve essere fatta vidimare, a cura dell'operatore medesimo o delle Associazioni sopra richiamate, da ogni Comune in cui l'operatore svolge l'attività su posteggio ovvero dal Comune di residenza per l'operatore itinerante. La vidimazione è un atto con cui il Comune, verificati i dati in essa contenuti, appone timbro, data e firma sulla carta medesima. La verifica della veridicità dei dati si intende già assolta qualora la carta di esercizio fosse compilata dalle Associazioni di categoria.

- 4) Nel caso di società la carta d'esercizio deve riportare i riferimenti anche degli altri soci. A tal fine dovranno essere predisposte, da uno dei Comuni sede di posteggio o dall'Associazione di categoria che ha compilato il documento, tante copie conformi quanti sono i soci prestatori d'opera. Inoltre ogni socio dovrà possedere una copia del documento (con i dati del legale rappresentante) e un foglio aggiuntivo con i suoi dati anagrafici e la sua fotografia. La predetta indicazione vale anche nel caso in cui l'attività sia esercitata da un lavoratore dipendente.
- 5) Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore ha ottenuto la concessione decennale del posteggio.

ART. 5: SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE (L.R. 6/2010 art. 25)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.
2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestataro e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.
3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune di residenza del subentrante.
4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta .
5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
6. Il subentrante per causa di morte ha facoltà di continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

ART. 6: SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE. SANZIONI (L.R. 6/2010 art. 27)

- 1) In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
- 2) Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;

- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- 3) La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 4) Il comune revoca l'autorizzazione:
- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
 - c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
 - d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4 della L.R. 6/2010, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10 della L.R. 6/2010;
 - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.
- 5) Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 2, comma 6 quinquies, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
- 6) Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
- 7) L'operatore che, trascorsi i termini previsti per gli adempimenti di cui all'art. 4, risulta sprovvisto della carta di esercizio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione si applica anche a chi non ha provveduto all'aggiornamento della carta di esercizio entro 90 giorni dall'avvenuta modifica dei dati in essa presenti.

ART. 7: INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARI (L.R. 6/2010 art.111)

- 1) Il comune nello stabilire gli orari per il commercio su aree pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi:
- a) l'esercizio dell'attività può essere effettuata in fasce orarie anche diverse rispetto a quella degli altri operatori al dettaglio in sede fissa;
 - b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali;
 - c) è ammessa, sentite le organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, l'istituzione di mercati su aree pubbliche che si svolgono in giornate domenicali o festive;
 - d) è fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra, possono essere anticipati;

- e) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse;
- f) si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

ART. 8: FORME DI CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI (L.R. 6/2010 art.19)

- 1) Qualora non sia istituita la commissione consultiva, il comune sente obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti e delle imprese commerciali su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale sulle questioni di cui al successivo comma.
- 2) La commissione, o qualora non sia stata istituita le associazioni di cui al comma precedente, è/sono sentita/e in riferimento:
 - a) alla programmazione dell'attività;
 - b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e) alla predisposizione dei regolamenti comunali e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

ART. 9: NORME IGIENICO SANITARIE

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati e delle strutture espositive adibiti alla vendita e/o somministrazione di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nelle normative igienico sanitarie con particolare riferimento all'ordinanza del Ministro della Salute del 03.04.2002, oltre ai requisiti igienico Sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.

ART. 10: COSAP

Il comune, sentito il parere della commissione per il commercio su aree pubbliche o laddove non esista delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, fissa annualmente la misura di applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico commisurandola alla metratura assegnata ed alle ore di effettiva occupazione.

La riscossione avverrà, secondo le modalità stabilite dal comune, in rata unica oppure in almeno due rate di eguale importo.

ART. 11: PUBBLICITA' DEI PREZZI

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura, nonché le norme previste in caso di vendite promozionali, saldi o similari.

ART. 12: DIRITTI ACQUISITI

1) Sono fatti salvi, agli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti all'entrata in vigore della L.R. 6/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II: MERCATO

ART. 13: LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Il mercato si svolge nel parcheggio di via Verdi nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata, visionabile presso l'ufficio commercio, con cadenza settimanale nella giornata di sabato dalle ore 15.00 alle ore 20.00 dal 21 marzo al 21 settembre e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 nel restante periodo dell'anno.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale un'ora prima del suddetto orario ed è fatto obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed immondizie entro le ore 20.30.

ART. 14: DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

1) L'area complessiva del mercato, così come definita dalla planimetria allegata, di complessivi mq. 735 è strutturata in totali:

N° 17 posteggi per complessivi mq. 705

oltre a:

N° 1 posteggio di m 6,00x m 5,00 per complessivi mq 30 riservato ai produttori agricoli.

Più precisamente:

| SITUAZIONE ATTUALE | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <i>Posteggio</i> | <i>Settore Alimentare</i> | <i>Tipologia Merceologica</i> |
| 1 | ALIMENTARE | |
| 2 | NON ALIMENTARE | Jeans uomo-donna maglieria |
| 3 | NON ALIMENTARE | Intimo calze pigiama scarpe |
| 4 | ALIMENTARE | Frutta e verdura |
| 5 | NON ALIMENTARE | Abbigliamento vestiti donna |
| 6 | NON ALIMENTARE | Abbigliamento uomo-donna |
| 7 | NON ALIMENTARE | |
| 8 | ALIMENTARE | |
| 9 | | PRODUTTORE AGRICOLO |
| 10 | NON ALIMENTARE | Abbigliamento uomo-donna |
| 11 | NON ALIMENTARE | Abbigliamento uomo-donna |
| 12 | ALIMENTARE | |
| 13 | NON ALIMENTARE | Profumeria cosmetici |
| 14 | ALIMENTARE | Formaggi e salumi |
| 15 | NON ALIMENTARE | Calzature e pelletteria |
| 16 | NON ALIMENTARE | Intimo calze pigiameria |
| 17 | NON ALIMENTARE | Abbigliamento uomo-donna |
| 18 | NON ALIMENTARE | Abbigliamento uomo-donna |

Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, il Comune può, altresì, determinare le tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori, pertanto al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato, capace di garantire il miglior servizio, fermo restando i diritti acquisiti dagli operatori titolari di posteggio nonchè in caso di subingresso nell'intera Azienda, viene stabilito il seguente contingentamento ottimale per il mercato:

| SITUAZIONE OTTIMALE | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <i>n. Posteggi sul mercato</i> | <i>Settore Alimentare</i> | <i>Tipologia Merceologica</i> |
| Massimo 1 posteggio | ALIMENTARE | PER OGNI TIPOLOGIA MERCEOLOGICA |
| Massimo 6 posteggi | NON ALIMENTARE | ABBIGLIAMENTO UOMO |

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------------------|
| | | E DONNA |
| Massimo 2 posteggi | NON ALIMENTARE | INTIMO |
| Massimo 1 posteggio | NON ALIMENTARE | PER OGNI TIPOLOGIA MERCEOLOGICA |

- 2) L'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi è soggetta al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni di categoria.
- 3) Il Comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata.
- 4) Nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, il Comune può prevedere lo svolgimento di mercati straordinari, quale edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di 12 giornate di mercato straordinario.

**ART. 15 - AUTORIZZAZIONI SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE (L.R. 6/2010
art. 23)**

- 1) L'autorizzazione su posteggi dati in concessione nei mercati è rilasciata dal comune previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per lo svolgimento dell'attività.
- 2) Fatti salvi i diritti acquisiti nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.
- 3) L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.
- 4) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
- 5) Per finalità di pubblicità notizia, i Comuni trasmettono alle associazioni di categoria copia dei bandi relativi all'assegnazione di posteggi liberi.
- 6) Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione.
- 7) Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:
- i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
 - di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
 - la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
 - il settore o i settori merceologici.

- 8) Nella formulazione della graduatoria il comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
 - b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 8 L.R. 6/2010;
 - c) anzianità di registro delle imprese;
 - d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.
- 9) A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.
- 10) Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Contro le citate graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Su predetta istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.
- 11) L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma precedente decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

ART. 16: MODALITÀ DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

ART. 17: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dalla Polizia Locale.

ART. 18: NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO (L.R. 6/2010 art. 28)

- 1) Il Comune può affidare alle associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.
- 2) Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

3) In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- le merci appese non possono superare in proiezione a terra la superficie autorizzata;
- le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20;
- è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti.

In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;

- il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato.

In ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;

- il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e rifiuti.

ART. 19: RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO (DGR 8570/2008)

1) La soppressione del mercato, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono decisi dal Comune nel rispetto delle disposizioni regionali.

2) Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il Comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso.

3) Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dai Comuni per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari.

4) Qualora si proceda:

- alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente;
- al trasferimento di tutto o di parte del mercato in altra sede,

la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità presenza sul posteggio (anzianità storica acquisita dai precedenti dante causa);
- b) anzianità di presenza sul mercato (anzianità di presenza sul mercato della ditta al momento intestataria del posteggio);

c) anzianità di iscrizione al registro imprese.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate alla predisposizione dell'area ai servizi elettrici e/o idrici, a particolari esigenze legate ai mezzi degli operatori, nonché ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

ART. 20: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI

Gli operatori commerciali su area pubblica che intendono partecipare alle assegnazioni dei posteggi provvisoriamente liberi (spunta) devono fare preventivamente richiesta all'Ufficio Commercio. In tale richiesta, oltre ai dati relativi all'impresa, dovrà essere specificata la merceologia che verrà posta in vendita (che sarà poi vincolante per l'operatore).

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni entro le ore 15.00 dal 21 marzo al 21 settembre ed entro le ore 14.30 nel restante periodo dell'anno, sono giornalmente assegnati nel rispetto del settore merceologico dei posteggi stessi e riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non occupato, agli operatori presenti titolari di autorizzazione di tipo itinerante o su posteggio purché di giornata ed orari diversi dal sabato dalle ore 14,00 alle ore 20,00, che vantino il maggior numero di presenze effettive sul mercato e successivamente il maggior numero di presenze.

In caso di ulteriore parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai quattro mesi nell'anno solare, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

ART. 21: PRESENZE

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, l'agente di Polizia locale procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

Conclusa la giornata di mercato l'agente di Polizia locale procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

- le assenze dei titolari di posteggio;
- le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

ART. 22: DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

- 1) In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
- 2) Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;

- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- 3) La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 4) Il comune revoca l'autorizzazione:
- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
 - c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti morali e professionali, ovvero siano venuti meno gli adempimenti agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10 della L.R. 6/2010;
 - d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
 - e) Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato, dall'organo comunale competente.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive il nuovo posteggio concesso, in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato sentito l'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

ART. 23: SCAMBIO DI POSTEGGIO

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del comune.

L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

Il comune, verificate le necessarie compatibilità sia inerenti le dimensioni dei posteggi che la distribuzione merceologica che ne consegue, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

ART. 24: SUBINGRESSO (L.R. 6/2010 art. 25)

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa.

Il subingresso è ammesso nel rispetto non solo del settore merceologico del posteggio stesso, ma anche del contingentamento previsto dall'art. 14 del presente Regolamento.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 gg in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno della morte del dante causa.

Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

ART. 25: POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Ai produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui al D. LGS. 228/2001, è riservato n. 1 posteggio mercatale. Il Comune può con proprio atto, valutata l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti agroalimentari, aumentare tale disponibilità fino al 5% dei posteggi complessivamente disponibili per il settore alimentare e prodotti ortofloro-frutticoli, dandone comunicazione alla regione Lombardia. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. Ai predetti operatori si applicano le norme sulla decadenza dalle concessioni dei posteggi *Fermo restando i diritti acquisiti dagli attuali titolari*, tali posteggi possono essere dati in concessione per un periodo massimo di quattro mesi nell'anno solare per la vendita dei soli prodotti derivanti dalla propria attività. In presenza di più domande relative allo stesso periodo, verrà data priorità alla vendita di prodotti tipici locali ed in subordine ai prodotti tipici provinciali. Qualora vi siano più domande rispondenti ai precedenti criteri di assegnazione il posteggio verrà assegnato in ordine alle presenze acquisite e successivamente (facoltativo).

ART. 26 - ATTIVITÀ CON IL SISTEMA DEL BATTITORE (L.R. 6/2010 art. 26)

- 1) Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati.
- 2) Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i comuni sede dei posteggi riservati ai battitori non possono modificare la destinazione degli stessi.
- 3) Nel mercato di Padenghe s/Garda non è previsto un posteggio riservato ai battitori, il comune può destinarne uno a tale attività.
- 4) Nei mercati di nuova istituzione i comuni, con esclusione dei capoluoghi di provincia e di quelli aventi una popolazione residente superiore a quindicimila abitanti, possono destinare almeno un posteggio per l'esercizio dell'attività con il sistema del battitore in aggiunta a quelli che compongono il mercato.
- 5) I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.

ART. 27: RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla L.R. 6/2010, al D.LGS. 26 marzo 2010 n. 59 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

ART. 28: ABROGAZIONE

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.